

Disciplinare di vendita, valorizzazione e provenienza dei prodotti

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente disciplinare definisce le modalità di partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta, come da disposto dell'articolo 4, comma 3, del Decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli." (G.U. n. 301 del 29.12.2007).

Il presente disciplinare di mercato regola, altresì, le modalità di vendita ed è finalizzato alla valorizzazione dei prodotti del territorio dei frutti della sua terra integri o trasformati destinato all'attività di vendita diretta ad opera degli imprenditori agricoli e delle aziende territoriali;

Art. 2 – Organizzazione e gestione

Il Mercato è aperto a tutte le aziende agricole, ***gruppi interaziendali e/o cooperative agricole e aziende territoriali agricole di distribuzione*** del territorio della Repubblica, nei limiti della disponibilità degli spazi.

Il Mercato si svolge presso l'area di Piazza Carlo Alberto ogni prima domenica del mese a partire dal mese di febbraio 2023 sino al mese di dicembre 2023, con edizione straordinaria nella giornata della Fiera di Santa Lucia, con il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Nell'ambito delle attività di Mercato, nelle normali condizioni di esercizio, sarà consentita la esclusiva vendita di prodotti a Km. 0 finalizzato alla valorizzazione dei prodotti del territorio dei frutti della sua terra integri o trasformati venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati. L'unità di vendita conterrà le indicazioni di peso, di prezzo e di quant'altro previsto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in relazione alla tipologia.

Eventuali variazioni rispetto alle soprascritte modalità di vendita saranno concordate con le autorità sanitarie competenti, in relazione allo svolgimento di particolari eventi di promozione o di altra tipologia.

I posteggi disponibili saranno ripartiti tra ortofrutticoli, prodotti freschi e trasformati dell'agricoltura e del territorio, enoteca ed oleoteca.

Previo domanda, lo spazio sarà assegnato dal Comune alle singole aziende, che saranno titolari e responsabili dello spazio medesimo, effettuando quindi una vera e propria attività vendita diretta.

Rimane per le singole aziende la possibilità di vendita con proprio personale.

Art. 3 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Le aziende interessate alla partecipazione dovranno presentare la domanda in carta libera al Comune.

Il Comune provvederà alla valutazione ed alla armonizzazione delle domande sulla base dei seguenti criteri:

- essere iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93;
- vendere esclusivamente prodotti provenienti dalla propria azienda agricola o ottenuti attraverso l'attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli forniti anche da altri soggetti, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- garantire la stagionalità e freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme igieniche-sanitarie e le norme sull'etichettatura in vigore per singoli prodotti e garantire l'assenza di prodotti OGM;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita;
- favorire una corretta informazione al consumatore finale;
- diversificazione dei prodotti;
- la territorialità delle aziende e delle produzioni;
- la tipicità e la tradizionalità;
- la sostenibilità sociale e ambientale del processo produttivo.

Ai fini dell'assegnazione dei posti è data priorità alle aziende che prevedono di commercializzare, totalmente o in parte, le seguenti tipologie di prodotti:

- prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali prodotti biologici certificati e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata
- prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG);
- prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
- prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005.

Costituiranno ulteriori criteri di priorità:

- la titolarità aziendale in capo ad una donna o ad agricoltori di età inferiore a quaranta anni;
- la trasparenza del prezzo (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.

I criteri indicati si ricollegano al progetto di raggiungere un paniere alimentare diversificato, con una equilibrata presenza degli alimenti base: olio, vino, pane e prodotti da forno, ortaggi, frutta, salumi, latte, formaggi, miele, carne assicurando buona qualità di prodotto e di servizio ad un prezzo equo per la produzione e per il consumo.

Viene riservato uno spazio dedicato a piccoli produttori e alle produzioni marginali, in forma singola o associata, in maniera da garantire l'accesso al mercato e facilitare la presenza anche alle microimprese del comprensorio interessato.

Si garantisce la presenza di operatori dell'artigianato agroalimentare del comprensorio interessato per prodotti come pane, salumi e altri prodotti essenziali del "paniere" prima elencato, a condizione che siano mantenuti i requisiti di territorialità, tipicità e utilizzo delle materie prime locali.

Art. 4 – Diritti e doveri delle aziende

Le aziende si impegnano ad osservare il presente disciplinare.

Le aziende devono assicurare la presenza delle produzioni al Mercato con continuità e puntualità, come da impegno, annuale o stagionale, da comunicare nel contesto della domanda.

Le aziende si impegnano a conferire esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione; eventuali integrazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale, che si riserva di accettarle.

I prodotti dovranno essere consegnati durante l'orario indicato dall'Amministrazione Comunale con:

- documento di trasporto dall'azienda al proprio punto di vendita;
- comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche del prodotto;

I prodotti, idonei alla messa in vendita, dovranno essere disposti nel rispetto delle norme igieniche e ponendo particolare attenzione per la loro valorizzazione e per favorire la corretta informazione del consumatore.

Le aziende rimangono responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso di merce invenduta e in caso di merce avariata.

L'indicazione del prezzo di vendita deve avvenire in Euro, in modo leggibile e comprensibile, nell'impegno della trasparenza, dell'informazione al consumatore e del contenimento del caro vita alimentare.

Gli operatori del Mercato devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale, eventuali periodi di assenza, di eventuali diminuzioni di merci o di mancanza di produzioni, così da permettere la presenza delle merci mancanti mediante l'ammissione di altri operatori.

Art. 5 – Qualità e prezzo

Nel Mercato sono poste in essere modalità di controllo e di autocontrollo per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti e il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Nel Mercato sono attivate strategie opportune e concordate tra operatori e Amministrazione comunale, per assicurare la finalità pubblica del contenimento del caro prezzi dei prodotti agricoli alimentari e lo scopo sociale di facilitare l'accesso dei consumatori ai prodotti agroalimentari del territorio: controllo della qualità, della tracciabilità, della trasparenza dei prezzi.

Art. 6 – Sanzioni

Salve le sanzioni comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, la mancata osservanza del presente disciplinare comporta per il trasgressore i, divieto di ulteriore partecipazione al Mercato di vendita diretta di prodotti agricoli.

In caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.